

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	61
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i> ) .....	68
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di correzioni di forma</i> ) .....	72

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

##### La seduta comincia alle 13.10.

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**C. 3606 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato, nella seduta di ieri, gli emendamenti 3.24, 4.13, 5.3, 6.2, 8.5, 10.3, 11.2 e 16.15, sui quali

sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato 1*), nonché una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07.

Avverte inoltre che, nella mattinata odierna, sono stati presentati gli articoli aggiuntivi 17.08 e 17.010 del Relatore, nonché l'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo (*vedi allegato 1*), per i quali stabilisce il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15.

Non essendovi obiezioni, dispone inoltre che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, illustra il suo articolo aggiuntivo 17.08, il quale interviene sull'articolo 45 della cosiddetta « legge assegni », da ultimo modificata dal decreto-legge n. 70 del 2011 in materia di dematerializzazione degli assegni nella tratta interbancaria, prevedendo che la Banca d'Italia possa continuare a procedere alla dichiarazione sostitutiva del protesto relativamente agli assegni presentati in forma elettronica. Al riguardo, rileva come l'attuale formulazione del predetto

articolo 45 non consentirebbe alla Banca d'Italia stessa di gestire l'eventuale presentazione cartacea effettuata nel periodo transitorio di prima applicazione del nuovo regime di dematerializzazione. Al fine di rimuovere tale disomogeneità di trattamento, l'articolo aggiuntivo è volto a consentire la continuità del sistema di levata sostitutiva del protesto, assicurando a tutti i cittadini gli stessi livelli di certezza e di protezione finora garantiti.

Il Viceministro Enrico MORANDO illustra l'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo, il quale prevede l'inserimento di un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato « CDP SpA – gestione separata » venga adeguato al fine di allinearlo ai livelli di mercato, in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo aggiuntivo del Governo 17.09, chiede se siano stati stimati gli effetti di tale intervento di adeguamento del tasso di remunerazione, in particolare in termini di possibili vantaggi a beneficio della Cassa depositi e prestiti ovvero in termini di maggiore onerosità per lo Stato.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire come la finalità dell'articolo aggiuntivo 17.09 sia esclusivamente quella di adeguare il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata allineandolo ai livelli di mercato, osserva come non sia possibile stimare preventivamente gli effetti finanziari conseguenti a tale intervento, i quali dipenderanno dall'andamento di mercato del tasso stesso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, evidenzia come la proposta recata dall'arti-

colo aggiuntivo 17.09 del Governo, consentirebbe altresì di regolare tale aspetto relativo al tasso di remunerazione di conto corrente di Cassa depositi e prestiti in maniera omogenea rispetto a quanto previsto in altri Paesi. Rileva quindi come tale innovazione introduca un vantaggio di tipo sistemico per l'Italia.

Daniele PESCO (M5S), nel ricordare il peculiare assetto proprietario e di gestione della Cassa depositi e prestiti, sottolinea come, alla luce dell'innovazione proposta con l'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo, volto a far sì che la CDP svolga le funzioni di gestione della Tesoreria a condizioni di mercato, si renda opportuno valutare se risulta ancora vantaggioso affidare tali funzioni di gestione alla CDP, ovvero se non sia più conveniente per lo Stato individuare un operatore privato al quale affidare tali compiti.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire le sue considerazioni sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 17.09, segnala come esso sia sostanzialmente finalizzato ad armonizzare la regolamentazione in materia di tassi di remunerazione delle attività e delle passività relative al conto corrente della Cassa depositi e prestiti in gestione separata, in coerenza a quanto stabilito dai criteri Eurostat in relazione alle pubbliche amministrazioni. Rileva infatti come sia necessario regolare tali aspetti in coerenza con la natura di gestione separata del predetto conto di Tesoreria, adeguandolo alle condizioni di mercato, in quanto altrimenti Eurostat potrebbe chiedere di ricomprendere la gestione separata di CdP nel perimetro contabile della PA.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché dei subemendamenti Pesco 0.3.24.1, 0.3.24.2 e 0.3.24.3, dei subemendamenti Villarosa 0.3.24.4, 0.3.24.5 e 0.3.24.6 e dei subemendamenti Pesco 0.3.24.7, 0.3.24.8 e 0.3.24.9, riferiti al suo emendamento 3.24.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché dei subemendamenti Busin 0.4.13.1, Pesco 0.4.13.2 e 0.4.13.3, Villarosa 0.4.13.4 e 0.4.13.5, riferiti al suo emendamento 4.13.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché dei subemendamenti Pesco 0.5.3.1, Villarosa 0.5.3.2, 0.5.3.3 e 0.5.3.4, riferiti al suo emendamento 5.3.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 e all'articolo 7.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché del subemendamento Pesco 0.8.5.1, riferito al suo emendamento 8.5.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e all'articolo 10.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, nonché dei subemendamenti Pesco 0.11.2.1 e 0.11.2.2, riferiti al suo emendamento 11.2.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12 e all'articolo 13, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Causi 13.01, sul quale esprime parere favorevole.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 14.1, mentre esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 14, 15 e 16, nonché su tutti i subemendamenti riferiti al suo emendamento 16.15.

Esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 17, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini già indicati nella seduta di ieri.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del

relatore, evidenziando come le proposte emendative presentate dal Relatore e riferite agli articoli del capo II del provvedimento siano tutti orientati ad ampliare l'ambito dei soggetti che potranno partecipare al meccanismo di garanzia statale previsto per l'operazione di cartolarizzazione di titoli aventi come sottostante crediti in sofferenza, ovvero deteriorati, al fine di facilitare la creazione di un mercato delle sofferenze bancarie di dimensioni adeguate.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Relatore.

Sebastiano BARBANTI (Misto) ritira il suo emendamento 3.11.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 3.1, volto a sopprimere gli articoli da 4 a 13 del provvedimento. Al riguardo ricorda che il Movimento 5 Stelle è sempre stato fortemente critico nei confronti della cosiddetta *bad bank*, fin dalla sua iniziale ideazione da parte del Governo, a seguito della quale le banche hanno evitato di porre in essere politiche di dismissione dei propri crediti in sofferenza. Sottolinea infatti come il meccanismo ipotizzato dal Governo, prevedendo lo strumento della garanzia statale sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, sia sostanzialmente un salvacredito per gli istituti bancari, i quali negli anni si sono resi responsabili di gravi episodi di *mala gestio*, erogando crediti in maniera assolutamente non oculata a favore di società vicine ai vertici aziendali. Sottolinea quindi come, a fronte di tali precise responsabilità, il Governo, anziché adottare misure per far valere la responsabilità degli amministratori, abbia deciso di far pagare dai cittadini i danni da essi arrecati. Ricorda, in tal senso, le misure adottate sia attraverso il meccanismo del *bail in*, sia in occasione del salvataggio delle quattro banche sottoposte a risoluzione – attraverso la previsione di agevolazioni fiscali a favore delle banche di nuova costituzione – sia, da ultimo, mediante l'operazione di garanzia sui *non performing loans* disciplinata dal decreto-legge in esame.

Stigmatizza quindi l'atteggiamento arrogante del Governo, il quale continua ad assumere misure in grave danno degli obbligazionisti e degli azionisti degli istituti bancari.

Rileva inoltre come la copertura di tale operazione, recata dall'articolo 12 del provvedimento e fissata in 100 milioni di euro per l'anno 2016, sia molto probabilmente inadeguata.

Sottolinea quindi come l'operazione che l'Esecutivo si accinge ad avviare comporterà il grave rischio di un crollo del mercato immobiliare, con conseguente perdita di valore di beni immobili di proprietà dei cittadini, i quali hanno già subito gli effetti della grave crisi che si è abbattuta su tale mercato già a partire dal 2007. Ritiene in tal senso che sarebbe stato opportuno ipotizzare l'introduzione di misure per il contingentamento delle dismissioni dei crediti in sofferenza, proprio al fine di evitare il crollo del valore dei beni immobili.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alberti 3.1 e Pesco 3.2.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), intervenendo sul proprio emendamento 3.3, condivide la mancanza di fiducia nell'efficacia dello strumento messo in campo del sistema bancario, come dimostra il fatto che l'aumento dei valori dei crediti derivati si è limitato al 5 per cento. A suo giudizio, il provvedimento non è efficace in quanto ricalca quanto il mercato è in grado di fare da solo. Non capisce, quindi, quale sia l'utilità della garanzia pubblica, se essa è prevista alle stesse condizioni del mercato. Si dichiara contrario in linea generale al *bail in*, in quanto o pagano gli azionisti e gli obbligazionisti oppure pagano i contribuenti. Il nostro ordinamento colpisce solo i casi di bancarotta, ma non prevede strumenti che intacchino le possibilità future degli istituti di credito. In ogni caso, si dichiara favorevole all'intervento dello Stato, che, dovendo essere anche nell'interesse pubblico, deve essere limitato ai crediti immobiliari. Grazie a tale inter-

vento, inoltre, si creerebbe un nuovo patrimonio immobiliare da mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese, contribuendo a tale ultimo riguardo alla riduzione dei costi di avvio dell'attività. L'intervento deve avvenire in modo trasparente, consapevole del valore dei beni da immettere sul mercato. A suo avviso, comunque, si dovrà tornare sulla questione della *bad bank* in quanto la misura non è sufficiente, non essendo il mercato in grado di svilupparsi e assorbire i crediti in sofferenza e non essendo ipotizzabile il loro ritorno *in bonis*.

Ferdinando ALBERTI (M5S), preannunciando il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Paglia 3.3, dichiara tuttavia di non condividere le modalità di acquisizione degli immobili, in quanto essa potrebbe creare le condizioni per la formazione di una vera e propria bolla immobiliare, che potrebbe scoppiare da un momento all'altro. A tale riguardo nemmeno gli elementi forniti dai soggetti auditi hanno aiutato a chiarire tale dubbio. La grande quantità di immobili, residenziali e, soprattutto, non residenziali, posti a garanzia delle sofferenze e immessi in breve tempo sul mercato potrebbe in tempi rapidi causare una riduzione del loro valore ed ulteriori conseguenze negative, data l'attuale situazione economica che non stimola la domanda. Nonostante il tentativo del Governo di trovare una soluzione gradita anche alle istituzioni europee, il problema rimane aperto, in quanto o le agenzie di riscossione crediti sono destinate al fallimento o sarà lo Stato a dover intervenire. In tutti e due i casi, le conseguenze negative si rifletteranno anche sui cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 3.3.

Michele PELILLO (PD), intervenendo sull'emendamento Pesco 3.4, osserva che la questione dei crediti in sofferenza è di grande rilevanza sia con riferimento al sistema bancario sia, più in generale, con riferimento al sistema economico. È per-

tanto apprezzabile che tutte le parti politiche contribuiscano alla proposta di soluzioni che favoriscano lo sviluppo del mercato dei crediti in sofferenza. Con riferimento alla preoccupazione, manifestata da alcuni colleghi, che la procedura di garanzia dei crediti in sofferenza possa avere un effetto negativo sul mercato immobiliare, osserva che, a suo avviso, è vero il contrario, in quanto le procedure previste per l'immissione sul mercato di tali crediti sono le stesse sia per gli istituti di credito sia per le società che acquistano gli immobili. Ma, mentre un istituto di credito potrebbe avere l'interesse a immettere immediatamente sul mercato tutti i crediti in sofferenza per questioni di liquidità, riducendone il valore, la società cessionaria di tali crediti, al contrario, può agire in tempi più lunghi, con un profilo di medio e lungo periodo, immettendo gradualmente sul mercato gli immobili a garanzia dei crediti in sofferenza, per non depauperarne il valore. Tornando poi sull'emendamento Paglia 3.3, testé respinto dalla Commissione, rileva come il comma 3 di tale proposta emendativa preveda che gli immobili sui quali sia stata escussa la garanzia sarebbero locati a canone concordato, laddove essi sono in larga parte occupati con evidenti difficoltà a applicare tale previsione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), rispondendo all'osservazione del collega Pelillo, rileva che, a quanto gli risulta, la norma riguarderebbe anche le società immobiliari già fallite e come in ogni caso la previsione relativa all'applicazione del canone concordato riguarderebbe anche gli attuali inquilini degli immobili. Ribadisce la sua contrarietà allo sviluppo di un mercato privato dei crediti in sofferenza, mentre è favorevole a liberare il mercato da tali crediti, anche se, a suo avviso, la soluzione proposta dal Governo non è utile a centrare l'obiettivo. Tale mercato è, infatti, condizionato da società finanziarie che rivendono immediatamente il bene acquisito per realizzare il loro utile nel minor tempo possibile, mentre, a suo parere, la riduzione dei tempi di realizzo comporta,

necessariamente, la riduzione dei tempi di liberazione degli immobili dagli attuali occupanti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire la partecipazione del Viceministro Morando ai lavori della Commissione Bilancio, la quale è chiamata a esprimere il parere sul provvedimento in esame.

**La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.35.**

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 3.4, il quale intende inserire la garanzia dello Stato anche per i conti correnti dei cittadini che superino i 100 mila euro.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 3.4.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Laffranco 3.5, ne richiama le finalità, rilevando come la copertura finanziaria di tale proposta non comporterebbe problemi.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che non vi sarebbero problemi solo per quanto riguarda l'indebitamento, mentre non vi sarebbe la copertura per gli altri saldi di bilancio.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) non concorda con le affermazioni del Viceministro Morando.

La Commissione respinge l'emendamento Laffranco 3.5.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 3.6, ne illustra la *ratio*, evidenziando come esso sia finalizzato ad introdurre il divieto assoluto per lo Stato di apporre la garanzia.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 3.6.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 3.7, ne chiarisce le finalità, volte a prevedere che sui crediti in sofferenza si ricorra a meccanismi di garanzia privata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pesco 3.7 e il subemendamento Pesco 0.3.24.1.

Daniele PESCO (M5S), nell'intervenire sul suo subemendamento 0.3.24.2, ne illustra le finalità, rivolte a porre dei paletti precisi all'estensione alle società finanziarie della garanzia, prevedendo che si applichi solo alle società finanziarie iscritte all'albo cui all'articolo 106 del TUB da almeno 20 anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.3.24.2 e 0.3.24.3.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.3.24.4, chiede come mai siano presi in considerazione solo gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e non anche quelli di cui al successivo articolo 111 del medesimo provvedimento. Chiarisce pertanto che il suo subemendamento è finalizzato appunto a sostituire questi ultimi ai primi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Villarosa 0.3.24.4 e 0.3.24.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra la *ratio* del subemendamento Villarosa 0.3.24.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ricordare che i predetti intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, sono sottoposti a regole più severe di vigilanza da parte delle autorità competenti, ribadisce la illogicità della loro esclusione rispetto a quelli di cui all'articolo 106.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.3.24.6.

Ferdinando ALBERTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.3.24.7, ne illustra le finalità, dopo aver ricordato come alcune società finanziarie concedano aperture di credito con una facilità che non è propria dei criteri più rigorosi adottati dagli istituti di credito, e chiedendo pertanto i motivi dell'esclusione dei già ricordati istituti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a differenza di quelli di cui all'articolo 106.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.3.24.7 e 0.3.24.8.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il subemendamento Pesco 0.3.24.9, rammentando il dettato dell'articolo 47 della Costituzione in tema di tutela del risparmio ed evidenziando come esso sia finalizzato appunto alla tutela del risparmio e non al diverso concetto della raccolta del risparmio, rilevando pertanto come sia ingiustificato estendere la garanzia statale anche alle società finanziarie.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.3.24.9.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.24 del relatore, ribadisce la richiesta di comprendere il motivo dell'inclusione dei già ricordati istituti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e non di quelli di cui all'articolo 111.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che la ragione di tale inserimento è dovuta all'accoglimento di alcune pro-

poste emendative presentate, giudicate utili.

La Commissione approva l'emendamento 3.24 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.24 del relatore risultano assorbiti gli identici emendamenti Sandra Savino 3.9, Petrini 3.10, Palese 3.12, Sottanelli 3.13 e Pagano 3.15, l'emendamento Abrignani 3.14, nonché gli identici emendamenti Petrini 3.8, Vignali 3.16 e Sandra Savino 3.17, nonché l'emendamento Laffranco 3.18.

Paolo PETRINI (PD) ritira il suo emendamento Petrini 3.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fassina 3.19, Sandra Savino 3.21 e 3.22 e Laffranco 3.23.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sul suo emendamento 4.1, ne illustra le finalità, volte a evitare l'utilizzo di soldi pubblici per il risanamento di gestioni finanziarie in sofferenza. Rileva inoltre come il meccanismo di garanzia statale sulle cartolarizzazioni dei crediti in sofferenza si ponga in contrasto anche con le norme europee, le quali raccomandando di circoscrivere la diffusione sul mercato delle stesse sofferenze, oltre a costituire una forma molto rischiosa, al limite del vero e proprio azzardo finanziario, resa ancora più grave dalle evidenti carenze nell'azione della autorità di vigilanza in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 4.1 e 4.2, Pesco 4.3 e Busin 4.4.

Daniele PESCO (M5S) chiarisce la *ratio* del suo emendamento 4.5, finalizzato a massimizzare una nuova patrimonializzazione del sistema bancario, così come concordato dal Governo con la Commissione europea, attraverso una previsione

che preveda l'applicazione dei conguagli d'imposta sui crediti fiscali connessi alle sofferenze.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 4.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 4.6, il quale, analogamente all'emendamento 4.5 è volto a eliminare qualsiasi limite alla possibilità dell'ente cedente di ottenere il miglior prezzo di vendita delle sofferenze oggetto di cessione, prevedendo l'applicazione dei conguagli d'imposta sui crediti fiscali legati alle sofferenze cedute.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 4.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) con riferimento all'emendamento Pesco 4.7, sottolinea come esso sia finalizzato a migliorare il testo del provvedimento, prevedendo che i crediti oggetto di cessione siano trasferiti alla società cessionaria entro un limite massimo del 15 per cento annuo del valore delle sofferenze iscritte a bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 4.7 e 4.8.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 4.9, il quale tende a introdurre, parallelamente alla possibilità delle banche di realizzare il miglior prezzo di mercato dei crediti in sofferenza, l'obbligo per le stesse di comunicare tale cessione all'Agenzia delle entrate al fine del conguaglio fiscale per il calcolo di eventuali crediti di imposta.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 4.9; respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Busin 0.4.13.1, Pesco 0.4.13.2 e 0.4.13.3.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo subemendamento 0.4.13.4, volto a sostituire le parole « valore contabile netto alla data della cessione » con le

seguenti: « al valore di mercato », chiarendo quindi che il riferimento per il valore dei crediti oggetto di cessione vada effettuato all'effettivo valore di mercato dei crediti stessi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Villarosa 0.4.13.4 e 0.4.13.5, mentre approva l'emendamento 4.13 del Relatore. Respinge quindi l'emendamento Pesco 4.10.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 4.11, il quale è volto a evitare che operatori del mercato *retail* ovvero investitori privati non professionisti partecipino alle operazioni di cartolarizzazione, acquistando crediti in sofferenza. Ritiene infatti che, in caso contrario, sussista il rischio che tali titoli, una volta confluiti in pacchetti di titoli azionari e obbligazionari più ampi, siano offerti ad acquirenti ignari del livello di rischio ad essi connesso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 4.11, 4.12 e 5.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.5.3.1, volto a sopprimere la lettera a) dell'emendamento del relatore 5.3, la quale comporterebbe la sostituzione, al comma 2 dell'articolo 5, delle parole « banca cedente », con le seguenti « società cedente », così ampliando impropriamente agli intermediari finanziari l'ambito dei soggetti cedenti abilitati ad accedere alla garanzia statale.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.5.3.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.5.3.2, teso a risolvere il problema del conflitto di interessi e dell'incompatibilità delle cariche con riferimento al rapporto alle società di *rating* e le società interessate dalla cessione di titoli nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.5.3.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento al suo subemendamento 0.5.3.3, sottolinea come esso introduca un criterio preciso per l'individuazione della società che effettuerà il *rating* sui titoli che saranno oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, stabilendo che essa debba essere scelta tra le società accreditate presso la BCE aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Villarosa 0.5.3.3 e 0.5.3.4, mentre approva l'emendamento 5.3 del Relatore. Respinge quindi l'emendamento Laffranco 5.2.

Daniele PESCO (M5S) censura la modifica al comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento proposta dall'emendamento 6.2 del relatore, il quale specifica che la remunerazione dei titoli *mezzanine*, al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pesco 6.1, approva l'emendamento 6.2 del Relatore e respinge l'emendamento Pesco 7.1.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che il Governo ha presentato l'emendamento 7.2 (*vedi allegato 1*), per il quale non è stata richiesta la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il Viceministro Enrico MORANDO illustra l'emendamento del Governo 7.2, sottolineando come il contenuto della lettera a) costituisca un intervento di mero coordinamento con il testo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 5.3. Segnala inoltre come le modifiche proposte dalla lettera b) proposte dall'emendamento 7.2

consentano di mantenere un certo grado di flessibilità nei pagamenti previsti nell'ordine di priorità dei pagamenti previsti al comma 1, numeri 2) e 5) dell'articolo 7, prevedendo che essi possono essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione e nel recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 del Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo di fornire ulteriori chiarimenti in relazione al contenuto dell'emendamento 7.2.

Il Viceministro Enrico MORANDO specifica come l'emendamento del Governo 7.2 sia finalizzato a introdurre criteri relativi al raggiungimento degli obiettivi e ai comportamenti posti in essere dagli operatori coinvolti nella riscossione e nel recupero dei crediti, ai quali lo Stato potrà fare riferimento nell'ambito dell'ordine di priorità dei pagamenti stabiliti dall'articolo 7. In sostanza le previsioni dell'emendamento intendono fornire uno strumento al Governo per indurre i soggetti che possono avvalersi della garanzia statale a tenere un comportamento corretto nella fase di recupero dei crediti.

La Commissione approva l'emendamento 7.2 del Governo.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 8.1, volto a sopprimere l'articolo 8, il quale definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui titoli *senior* oggetto delle operazioni di cartolarizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 8.1 e Paglia 8.2.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.8.5.1, il quale propone la soppressione della lettera a) dell'emendamento 8.5 del Relatore, la quale sostituisce le parole « banca cedente » con le

seguenti: « società cedente », in conseguenza dell'ampliamento, già disposto da precedenti emendamenti del Relatore, del novero dei soggetti che possono avvalersi della garanzia statale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Pesco 0.8.5.1, approva l'emendamento 8.5 del Relatore, e respinge gli emendamenti Laffranco 8.3, Pesco 9.1, Fassina 9.2 e Pesco 10.1. Approva quindi l'emendamento 10.3 del Relatore e respinge gli emendamenti Laffranco 10.2 e Pesco 11.1.

Daniele PESCO (M5S), illustra il suo subemendamento 0.11.2.1, volto a specificare che il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora abbia ricevuto la richiesta di escussione della garanzia dello Stato, corrisponda in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi l'importo spettante ai detentori dei titoli *senior* non pagato dalla società cessionaria.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.11.2.1.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento al suo subemendamento 0.11.2.2, fa presente come esso sia volto a chiarire il testo dell'articolo 11 del decreto-legge come risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento del Relatore 11.2, stabilendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, una volta ricevuta la richiesta di escussione della garanzia dello Stato, corrisponda l'importo spettante ai detentori dei titoli *senior* non pagato dalla società cessionaria solo dopo avere svolte le dovute istruttorie di verifica.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.11.2.2 e approva l'emendamento 11.2 del Relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Pesco 12.1.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira il suo articolo aggiuntivo 12.01, ricor-

dando che il Governo e la maggioranza hanno sempre assicurato il rimborso dei risparmiatori truffati con riferimento alle quattro banche oggetto di risoluzione, pur se nel limite di 100.000 euro, per evitare che esso fosse qualificato come aiuto di Stato e, come tale, soggetto alla censura della Commissione europea. A suo giudizio, una volta approvato il decreto-legge e quantificate le perdite degli azionisti, il Governo potrà approvare un nuovo provvedimento per provvedere al rimborso integrale dei risparmiatori truffati.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) fa proprio l'articolo aggiuntivo Sottanelli 12.01, testé ritirato, e ricorda che anche ieri, ricevendo i manifestanti raccolti dinanzi al Ministero dell'economia e delle finanze, il Viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Zanetti, ha ribadito l'intenzione del Governo di risarcire tutti i risparmiatori. L'emendamento 12.01, pertanto, potrebbe essere proprio un messaggio in questo senso. In ogni caso, a suo parere, sarà necessario ritornare sulla questione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Sottanelli 12.01, fatto proprio dal deputato Villarosa, nonché gli emendamenti Pesco 13.1 e Laffranco 13.2.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Causi 13.01, che rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione di regole diverse per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, stigmatizza la modalità poco lineare adottata dal Governo per intervenire nel settore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Causi 13.01, respinge l'articolo aggiuntivo Paglia 13.02 e approva l'emendamento Causi 14.1.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.1, rileva la necessità di affidare le valutazioni delle sofferenze bancarie a tecnici indipendenti per evitare quanto avvenuto in occasione della liqui-

dazione delle quattro banche. Le loro sofferenze, infatti, sono state stimate applicando coefficienti parametrici e non analitici uguali, senza riguardo per le loro differenze. La conseguente svalutazione, pari al 17 per cento, è stata così onerosa da determinare il fallimento delle banche stesse. A suo avviso, invece, le stime, basate su criteri oggettivi, devono essere fatte da tecnici indipendenti, nonostante la normativa europea preveda anche la possibilità che essi siano indicati dalla Banca centrale. Il sistema sin qui seguito ha permesso alla Banca d'Italia di non avere vincoli e di imporre le proprie decisioni, come successo, da ultimo, con la Banca popolare di Spoleto, acquisita dalla Banca Desio. Tornando alla vicenda delle quattro banche poste in risoluzione, osserva, infine, che se la stima definitiva sarà uguale a quella preliminare, che ha portato alla predetta svalutazione del 17 per cento delle sofferenze a danno degli azionisti e degli obbligazionisti, potrebbero ricorrere anche gli estremi del dolo. Infatti, se le sofferenze fossero state valutate ai valori di mercato, sarebbe stato chiaro che la liquidazione delle banche sarebbe stata più vantaggiosa per i risparmiatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 15.1 e 15.5.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 15.2, ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2016, il suo gruppo si era appellato al Governo perché non utilizzasse i soldi dei cittadini per evitare il fallimento delle quattro banche. Così non è stato e, attualmente, ai contribuenti è stata imposto un onere di un miliardo e mezzo. Ma, se, a seguito della stima definitiva, le banche chiuderanno in perdita e saranno esonerate dal pagamento delle imposte, si produrranno ulteriori oneri a carico della collettività.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 15.2.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Causi 15.3 e 15.4 sono stati ritirati.

Ferdinando ALBERTI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Paglia 16.1 e Pesco 16.3, auspica la soppressione dell'articolo 16, che modifica la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie. Osserva che tale disposizione deriva dal timore del Governo che le banche non riescano a disfarsi delle loro sofferenze. Ma, in tal modo, si finisce per applicare un trattamento fiscale diverso se il trasferimento immobiliare è operato da soggetti che non svolgono attività di impresa, i quali non possono godere dell'agevolazione prevista dall'articolo 16. A suo avviso, invece, sarebbe meglio prevedere in capo alle imprese obblighi di riqualificazione, energetica e antisismica, per esempio, per godere dell'agevolazione fiscale. Tali misure influirebbero positivamente sia sul mercato immobiliare, perché sarebbero immessi sul mercato immobili di maggior valore, sia sul mercato del lavoro, perché indurrebbero l'aumento della domanda di lavoratori da impiegare nelle ristrutturazioni. Inoltre, tali previsioni sarebbero coerenti con gli impegni presi dal Governo italiano in sede internazionale per la difesa dell'ambiente. Preannuncia, quindi, la presentazione in Assemblea di specifici emendamenti che prevedono penali in caso di mancato rispetto delle norme previste per l'immissione sul mercato degli immobili a garanzia delle sofferenze bancarie, superando i rilievi tecnici sollevati dal Governo su emendamenti di contenuto analogo, presentati nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2016.

Michele PELILLO (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Paglia 16.1 e Pesco 16.3, osserva che le sue perplessità sul testo dell'articolo 16 sono state totalmente superate dall'emendamento 16.15 del Relatore, che ha provveduto a meglio qualificare le caratteristiche professionali dell'intermediario, che deve svolgere attività di impresa per poter beneficiare delle

agevolazioni fiscali. Ciò comporta che tali soggetti abbiano tutto l'interesse a valorizzare gli immobili posti in vendita. Inoltre in tal modo si escludono dalle agevolazioni quegli speculatori che popolano le aste giudiziarie, mentre si estende il beneficio a soggetti privati, qualora posseggano i requisiti per godere delle agevolazioni per la prima casa.

Filippo BUSIN (LNA) manifesta, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà all'emendamento del Relatore 16.15, motivando tale scelta in considerazione del fatto che l'emendamento non distingue sufficientemente tra chi svolge una vera e propria attività imprenditoriale e chi, invece, persegue solo scopi speculativi. Desta perplessità, inoltre, la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla norma che, a suo avviso, non appare aver operato una prudente previsione dei maggiori oneri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur apprezzando l'intenzione dell'emendamento 16.15 di colpire del Relatore gli speculatori, condivide le considerazioni del collega Busin ed evidenzia, inoltre, come la proposta emendativa non colpisca gli speculatori che agiscono attraverso varie forme societarie. Invita, quindi, a valutare le opportunità di riformulare l'emendamento in modo tale che, effettivamente, vengano colpiti coloro che speculano e non siano danneggiati i singoli cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Paglia 16.1 e Pesco 16.3, nonché gli emendamenti Pastorino 16.2, Paglia 16.7, Guidesi 16.4, 16.5 e 16.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Colletti 0.16.15.1, Busin 0.16.15.2, Paglia 0.16.15.3.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra il subemendamento Colletti 0.16.15.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti

0.16.15.4, Pastorino 0.16.15.5 e Alberti 0.16.15.6.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra il subemendamento Colletti 0.16.15.7, sottolineando come la sua finalità sia quella di trattare nella stessa maniera, ai fini dell'agevolazione prevista dall'articolo 16 sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Ribadisce quindi il ragionamento del collega Villarosa evidenziando come l'emendamento del relatore riponga eccessiva fiducia nelle imprese che operano nel settore immobiliare.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si chiede se le banche possano cedere immobili per i quali è stata escussa la garanzia ipotecaria ad agenzie immobiliari di loro proprietà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.16.15.7, Pastorino 0.16.15.8, Villarosa 0.16.15.9 e 0.16.15.10, Colletti 0.16.15.11 e Pastorino 0.16.15.12.

Daniele PESCO (M5S), illustrando il subemendamento Colletti 0.16.15.13, ribadisce che la volontà del gruppo del Movimento 5 Stelle è quella di agevolare i cittadini e non gli speculatori. Per tale ragione sostiene il subemendamento, che estende a tutti i cittadini lo sconto fiscale nel caso degli immobili utilizzati esclusivamente per la propria attività professionale, commerciale o produttiva.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.16.15.13.

Ferdinando ALBERTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 16.15 del Relatore, ritenendo che esso non possa essere approvato anche in ragione dei dubbi relativi alla carenza di copertura finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 16.15 del Relatore e respinge gli emendamenti Colletti 16.14

e 16.13, nonché l'emendamento Pastorino 16.8.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Vignali 16.033 e gli identici Petrini 16.031 e Vignali 16.03 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pesco 16.02, Paglia 16.012 e 16.036.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ginato 16.01 e l'emendamento Fregolent 17.2 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paglia 17.1, nonché l'articolo aggiuntivo Pagano 17.05, limitatamente alla parte ammissibile.

Sergio BOCCADUTRI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 17.07 a sua prima firma proposta dal Relatore.

Michele PELILLO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, che affronta, risolvendola definitivamente, l'annosa questione relativa alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi. Sottolinea la rilevanza di tale intervento normativo, che rassicura i consumatori e fornisce chiarezza all'intero sistema bancario, superando lentezze e omissioni che hanno caratterizzato troppo a lungo tale tematica.

Maurizio BERNARDO (AP) aggiunge la propria firma all'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, condividendone lo spirito.

Daniele PESCO (M5S) preannuncia il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, come riformulato, non essendo certo se esso vada effettivamente e pienamente a favore dei consumatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, come riformulato, nonché gli articoli aggiuntivi 17.08 del Relatore, 17.09 del Governo e 17.010 del Relatore, ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Pagano 17.06 è stato ritirato.

Avverte quindi che il Relatore ha predisposto una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*), la quale sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede se la correzione relativa all'articolo 9, comma 3, lettera a), abbia natura sostanziale.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come la predetta correzione abbia carattere meramente formale.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma predisposta dal Relatore.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo PETRINI, *presidente*, rileva come la designazione dei componenti del Comitato dei nove avverrà sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.30.**

ALLEGATO

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**C. 3606 Governo.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
3. 24 DEL RELATORE

*Sopprimere la lettera a).*

**0. 3. 24. 1.** Pesco, Alberti.

*Alla lettera a) dopo le parole: iscritti inserire le seguenti: da almeno 20 anni.*

**0. 3. 24. 2.** Pesco, Alberti.

*Alla lettera a) dopo le parole: iscritti inserire le seguenti: da almeno 15 anni.*

**0. 3. 24. 3.** Pesco, Alberti.

*Alla lettera a), sostituire le parole: 106 con le seguenti: 111.*

**0. 3. 24. 4.** Villarosa.

*Alla lettera a) prima delle parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e confidi.*

**0. 3. 24. 5.** Villarosa.

*Alla lettera a) prima delle parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

**0. 3. 24. 6.** Villarosa.

*Alla lettera a) dopo le parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: limitatamente ai crediti riferiti a persone fisiche o giuridiche non iscritti come inadempienti nei sistemi di informazioni creditizie.*

**0. 3. 24. 7.** Pesco, Alberti.

*Alla lettera a) dopo le parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: limitatamente ai crediti di importo inferiore ai 100.000 euro.*

**0. 3. 24. 8.** Pesco, Alberti.

*Alla lettera a) dopo le parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: limitatamente ai crediti coperti da garanzia reale.*

**0. 3. 24. 9.** Pesco, Alberti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: da parte di banche, inserire seguenti: e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito « società cedenti »);*

b) *al comma 3, sostituire le parole:* nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 *con le seguenti:* nella decisione della Commissione europea.

*Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* 100 milioni di euro, *con le seguenti:* 120 milioni di euro.

**3. 24.** Il Relatore.

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 13  
DEL RELATORE

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) alla lettera a) sostituire le parole da « non superiore » fino alla fine con le seguenti: « non inferiore al loro valore di mercato al momento della cessione »;

**0. 4. 13. 1.** Busin.

*Alla lettera a), sostituire le parole:* valore contabile netto alla data della cessione *con le seguenti:* al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

**0. 4. 13. 2.** Pesco, Alberti.

*Alla lettera a), sostituire le parole:* valore contabile netto alla data della cessione *con le seguenti:* nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio.

**0. 4. 13. 3.** Pesco, Alberti.

*Alla lettera a), sostituire le parole:* valore contabile netto alla data della cessione *con le seguenti:* al valore di mercato.

**0. 4. 13. 4.** Villarosa.

*Alla lettera a), dopo le parole:* alla data della cessione *inserire le seguenti:* mentre nel caso in cui vi siano state rettifiche nella valutazione delle sofferenze nell'anno in corso si utilizza il valore netto di bilancio.

**0. 4. 13. 5.** Villarosa.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sostituire le parole:* valore netto di bilancio *con le seguenti:* valore contabile netto alla data della cessione;

b) *alla lettera d), sostituire la parola:* antergate *con le seguenti:* possono essere antergate;

c) *alla lettera f), dopo le parole:* interessi sui Titoli *inserire la seguente:* senior.

**4. 13.** Il Relatore.

ART. 5.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
5. 3 DEL RELATORE

*Sopprimere la lettera a).*

**0. 5. 3. 1.** Pesco, Alberti.

*Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* Le società di rating non devono avere alcun genere di rapporto lavorativo, conflitto di interessi, e partecipazioni sociali con le società cedenti. La violazione della presente disposizione implica la nullità del contratto.

**0. 5. 3. 2.** Villarosa.

*Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* La società che effettua rating debba essere scelta tra le società accreditate presso la Banca centrale europea al 1° gennaio 2016 che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

**0. 5. 3. 3.** Villarosa.

Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: La società che effettua rating deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

**0. 5. 3. 4.** Villarosa.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, secondo e terzo periodo sostituire le parole: banca cedente, con le seguenti: società cedente:

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo *senior* da parte dell'ECAI.

**5. 3.** Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni, con le seguenti: al ricorrere di determinate condizioni possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*.

**6. 2.** Il Relatore.

ART. 7.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: NPLs *Servicer* con le seguenti: soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Può essere previsto che i pagamenti previsti al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recu-

pero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*.

**7. 2.** Il Governo.

ART. 8.

*Sopprimere la lettera a).*

**0. 8. 5. 1.** Pesco, Alberti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: banca cedente, con le seguenti: società cedente;

b) al comma 3, dopo le parole: Titoli *junior* o *mezzanine* inserire le seguenti: emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.

**8. 5.** Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente.

**10. 3.** Il Relatore.

ART. 11.

Alla lettera a), prima delle parole: non pagato inserire le seguenti: in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi.

**0. 11. 2. 1.** Pesco, Alberti.

Alla lettera a), prima delle parole: non pagato inserire le seguenti: , solo dopo aver svolto le dovute istruttorie di verifica.

**0. 11. 2. 2.** Pesco, Alberti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole: alle scadenze e per l'ammontare origina-

riamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione *con le seguenti*: non pagato dalla società cessionaria;

*b) al comma 3, dopo le parole*: di tali diritti *inserire le seguenti*: e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli *senior*.

**11. 2.** Il Relatore.

ART. 16.

*Sopprimere la lettera a).*

**0. 16. 15. 1.** Colletti.

*Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti*:

*a) al comma 1, sopprimere le parole da « emessi nell'ambito » fino a: « 16 marzo 1942, n. 267 » e sopprimere dalle parole: « a condizione che » fino a fine;*

*b) sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;*

*b) al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai restanti oneri, pari a 1.280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**0. 16. 15. 2.** Busin, Guidesi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) al comma 1 dopo la parola: « emessi » inserire le seguenti: « , a favore*

*di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, ».*

*Conseguentemente al medesimo comma 1, in fondo, le parole: intende trasferirli entro due anni sono sostituite dalle seguenti: intende adibirli a casa di abitazione;*

*2) alla lettera b), sostituire le parole: dopo il comma 2 inserire il seguente con le seguenti: il comma 2 è sostituito dal seguente: 2.*

**0. 16. 15. 3.** Paglia, Fassina, Pellegrino, Zaratti.

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) il comma 1 è soppresso.*

**0. 16. 15. 4.** Colletti.

*Alla lettera a), dopo le parole: attività d'impresa, inserire le seguenti: , e sostituire le parole « dichiaro che intende trasferirli entro due anni » con le seguenti: « dichiaro che intende trasferirli dopo dieci anni » e il comma 2 sostituito dal seguente:*

*2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro dieci anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del decennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.*

*Conseguentemente alla lettera b), comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 inserire le seguenti: sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione e le parole: In caso di dichiarazione mendace nell'atto di*

acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota *sono sostituite dalle seguenti*: In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

**0. 16. 15. 5.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

*Alla lettera a), dopo le parole: , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa inserire le seguenti: e che provvedono alla riqualificazione energetica degli immobili qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il mancato rispetto dei limiti di legge.*

**0. 16. 15. 6.** Alberti, Pesco.

*Alla lettera a), dopo la parola: d'impresa inserire le seguenti: nonché a favore di persone fisiche.*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

**0. 16. 15. 7.** Colletti.

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

**2-bis.** Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota *II-bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione, In caso di

rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

**2-ter.** I 220 milioni di euro costituenti gli oneri derivanti dalla modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite che la legge di stabilità 2016 imputa all'incremento di entrate per l'anno 2016, derivante dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, confluiscono nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 1, comma 44, capoverso ART. 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, della legge di stabilità 2016.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5 e sostituire il comma 2 con il seguente:*

**2.** Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro dieci anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del decennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.

**0. 16. 15. 8.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

*Alla lettera b), comma 2-bis, sostituire la parola: 200 con la seguente: 100.*

*Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 300 euro.*

**0. 16. 15. 9.** Villarosa.

Alla lettera b), comma 2-bis, sostituire la parola: 200 con la seguente: 100.

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: 2.320 milioni di euro con le seguenti: 2.420 milioni di euro.

**0. 16. 15. 10.** Villarosa.

Alla lettera b), comma 2-bis, sopprimere le parole: sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**0. 16. 15. 11.** Colletti.

Alla lettera b), comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 inserire le seguenti: e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione e sostituire le parole: In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota con le seguenti: In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

**0. 16. 15. 12.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Alla lettera b) dopo le parole: n. 131 inserire le seguenti: ovvero qualora il compratore utilizzi l'immobile esclusivamente per la propria attività professionale, commerciale o produttiva.

**0. 16. 15. 13.** Colletti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: emessi inserire le seguenti: , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

**16. 15.** Il Relatore.

ART. 17.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Assegni bancari).

1. All'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) l'articolo 45, primo comma, numero 3), è sostituito dal seguente: "3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti;" ».

**17. 08.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato «CDP S.p.A. – gestione separata», al fine di allinearli ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto

medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.

**17. 09.** Il Governo.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Strumenti bancari di pagamento).*

1. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

**17. 010.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**C. 3606 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA**

## ART. 3.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* da parte di banche *inserire le seguenti:* e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito « società cedenti »);

b) *al comma 3, sostituire le parole:* nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 *con le seguenti:* nella decisione della Commissione europea.

*Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* 100 milioni di euro *con le seguenti:* 120 milioni di euro.

**3. 24.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 4.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* valore netto di bilancio *con le seguenti:* valore contabile netto alla data della cessione;

b) *alla lettera d), sostituire la parola:* antergate *con le seguenti:* possono essere antergate;

c) *alla lettera f), dopo le parole:* interessi sui Titoli *inserire la seguente:* senior.

**4. 13.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 5.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo e terzo periodo, sostituire le parole:* banca cedente *con le seguenti:* società cedente;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del *rating* del Titolo *senior* da parte dell'ECAI. »

**5. 3.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 6.

*Al comma 2, sostituire le parole:* possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni *con le seguenti:* al ricorrere di determinate condizioni possa essere diffe-

rita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior*.

**6. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 7.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole NPLs Servicer con le seguenti: soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Può essere previsto che i pagamenti previsti al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli *senior* ».

**7. 2.** Il Governo.

**(Approvato)**

ART. 8.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente;*

b) *al comma 3, dopo le parole: Titoli junior o mezzanine inserire le seguenti: emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.*

**8. 5.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 10.

*Al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente.*

**10. 3.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 11.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione con le seguenti: non pagato dalla società cessionaria;*

b) *al comma 3, dopo le parole: di tali diritti inserire le seguenti: e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior.*

**11. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 13.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate).*

1. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: « commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1 ».

**13. 01.** Causi.

**(Approvato)**

ART. 14.

*Sostituire la rubrica con la seguente: Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti*

a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi.

**14. 1. Causi.**

**(Approvato)**

**ART. 16.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la parola:* emessi *inserire le seguenti:* , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

**16. 15. Il Relatore.**

**(Approvato)**

**ART. 17.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**ART. 17-bis.**

*(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).*

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del decreto-legge con la seguente: Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio.*

**17. 07. (Nuova formulazione)** Boccadutri, Carbone, Bernardo, Giampaolo Galli, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Losacco, Barbanti, Sani.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Assegni bancari).*

1. All'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) l'articolo 45, primo comma, numero 3), è sostituito dal seguente:

« 3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti; »

**17. 08.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato "CDP S.p.A. - gestione separata", al fine di allinearli ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano. ».

**17. 09.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Strumenti bancari di pagamento).*

1. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

**17. 010.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 3

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**C. 3606 Governo.**

**PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA**

*All'articolo 1:*

*al comma 3, le parole: , sono introdotte sono sostituite dalle seguenti: sono inserite;*

*al comma 5:*

*all'alinnea, le parole: Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono introdotti sono sostituite dalle seguenti: Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti;*

*al capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera a), le parole: è attribuita sono sostituite dalle seguenti: sono attribuiti;*

*al comma 7, lettera b), le parole: all'articolo 150-bis, comma 1, sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 150-bis, comma 1.*

*All'articolo 2:*

*al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , del presente articolo;*

*la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS).*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, alinea, la parola: cartolarizzazioni è sostituita dalla seguente: cartolarizzazione.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole: Regolamento (UE) 1060/2009 sono sostituite dalle seguenti: regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,;*

*al comma 2, le parole: Regolamento (UE) sono sostituite dalle seguenti: regolamento (CE) n..*

*All'articolo 7:*

*al comma 1:*

*all'alinnea, la parola: impiegati è sostituita dalla seguente: impiegate;*

*al numero 3), dopo le parole: all'articolo 4, sono inserite le seguenti: comma 1,.*

*All'articolo 9:*

*al comma 2, terzo periodo, le parole: sopra indicati sono sostituite dalle seguenti: indicati al comma 1;*

*al comma 3, lettera a), le parole: alla media dei prezzi giornalieri sono sostituite dalle seguenti: come la media dei prezzi giornalieri.*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole: Ministro dell'economia e finanze sono sostituite dalle seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze.*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole:* in concerto, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: di concerto;

*al comma 3, le parole:* di cui all'articolo 10 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 12.

*All'articolo 13:*

*al comma 1, dopo le parole:* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, sono inserite le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,;

*al comma 2: sostituire le parole:* dalla data di conversione del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*All'articolo 14:*

*al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole:* in quanto escluse sono sostituite dalle seguenti: in quanto esclusi e le parole: all'articolo 70 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: agli articoli 70 e seguenti;

*al comma 2, secondo periodo, le parole:* come modificato sono sostituite dalla seguente: introdotto.

*All'articolo 15:*

*nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole:* ente ponte, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: ente-ponte.

*All'articolo 16:*

*al comma 3, la parola:* provvedimento è sostituita dalla seguente: decreto;

*al comma 5, la parola:* modificata è sostituita dalla seguente: modificato.

*All'allegato 1:*

*al numero 1), dopo le parole:* INTESA SANPAOLO è inserita la seguente: SPA.

*All'allegato 2:*

*al numero (7), dopo le parole:* Secondo quanto è inserita la seguente: previsto;

*al numero (11), le parole:* del punto (8) e (9), sono sostituite dalle seguenti: dei punti (8) e (9).